

REGOLAMENTO DIRETTORI DI CAMPO

ART. 1 - Il Settore Direttori di Campo della FISE, sulla base delle direttive del Consiglio Federale, ha il compito di formare e organizzare i relativi quadri tecnici secondo la normativa di cui al presente Regolamento al fine di assicurare il regolare svolgimento tecnico delle manifestazioni agonistiche. La sede del Settore Direttori di Campo è presso la FISE- Viale Tiziano 74- 00196 Roma.

ART. 2 - Il Settore Direttori di Campo si avvale di una apposita Commissione Tecnica composta da:

- a) un Consigliere responsabile
- b) 4 membri di cui 1 con le funzioni di coordinatore della commissione

ART. 3 - La Commissione dura in carica per il quadriennio olimpico.

ART. 4 - I componenti della Commissione sono nominati dal Consiglio Federale.

ART. 5 - La gestione del Settore Direttori di Campo è improntata a criteri di ordine tecnico e la Commissione ha il compito di:

- a) disciplinare l'attività e migliorare il livello tecnico dei Direttori di Campo con appositi stages e pubblicazioni
- b) proporre al Consiglio Federale i DdC qualificati per l'ammissione agli esami per Candidato Chef de Piste e Chef de Piste tenuti dalla FEI
- c) promuovere attraverso i Comitati regionali corsi per la formazione di DdC di 1° livello
- d) seguire l'iter professionale dei DdC e promuovere e organizzare corsi di aggiornamento ed esami per i passaggi ai vari livelli
- e) aggiornare le cartelle personali dei DdC inerenti l'attività svolta
- f) predisporre annualmente le liste, divise per livelli, dei DdC abilitati
- g) promuovere le iniziative ritenute utili per il miglioramento tecnico ed il potenziamento della Categoria
- h) programmare le proprie attività istituzionali nei limiti di spesa dei bilanci destinati al settore
- i) vigilare sulla condotta dei DdC

ART. 6 - La Commissione deve essere convocata almeno 2 volte l'anno una per semestre, su iniziativa del Consigliere responsabile, fissando la sede e la data delle riunioni; può altresì essere convocata su richiesta del Presidente Federale.

ART. 7 - Sono compiti della Commissione Tecnica:

- a) l'individuazione delle linee tecniche in base alle quali dovranno operare i DdC in collaborazione con il dipartimento SO
- b) la partecipazione attiva alle iniziative di formazione ed aggiornamento promosse dal settore;
- c) la collaborazione con il dipartimento SO nei casi in cui il responsabile del dipartimento SO ne ravvisi la necessità;
- d) il controllo del comportamento tecnico, sportivo e morale dei DdC nell'espletamento delle loro mansioni, potendo anche proporre al CF provvedimenti di sospensione dall'incarico per quei DdC che nell'espletamento delle loro mansioni abbiano assunto un comportamento non consono al loro ruolo o che dimostrino nell'operare di non essere tecnicamente all'altezza.

ART. 8 - Il Settore DdC è rappresentato sul territorio da Referenti, figure tecniche nominate dal Consiglio Federale su proposta della Commissione stessa, che avranno responsabilità tecnica su gruppi di regioni.

ART. 9 - Il Referente territoriale ha il compito di svolgere il ruolo di referente tecnico periferico per la Commissione Tecnica e collaborare attivamente con le iniziative tecniche di formazione promosse dai CR e/o dalla FISE.

ART. 10 - Categorie dei DdC di Salto Ostacoli:

- a) Candidato Direttore di Campo
- b) Direttore di Campo di 1° livello
- c) Direttore di Campo di 2° livello
- d) Direttore di Campo di 3° livello
- e) Candidato Chef de Piste Internazionale
- f) Chef de Piste Internazionale
- g) Chef de Piste Internazionale Ufficiale

ART. 11 .- Non possono essere nominati DdC coloro i quali:

- a) abbiano riportato condanne per delitti colposi
- b) siano stati assoggettati da parte del CONI o di una Federazione Sportiva a squalifiche o ad inibizioni complessivamente superiori ad un anno

ART. 12 - Requisiti indispensabili per esser nominati DdC di qualsiasi livello:

- a) età minima 18 anni - massima 60 anni. L'età minima deve essere considerata quella iniziale valida per iniziare gli affiancamenti e per l'iscrizione al corso di formazione
- b) essere in possesso della patente di 1° grado o superiore da almeno 5 anni
- c) essere in possesso del Diploma di licenza media

ART. 13 - Iter professionale per diventare Direttore di Campo:

Direttore di campo di 1° livello

- a. fare richiesta al Comitato Regionale FISE di appartenenza
- b. effettuare un colloquio preliminare con una commissione nominata dal Consiglio Regionale con la presenza del Referente territoriale, per essere ammesso al previsto Corso di formazione
- c. partecipare al previsto preliminare corso di formazione professionale, organizzato perifericamente
- d. effettuare 25 giornate (non meno di 5 e non più di 15 ogni anno) in affiancamento con DdC abilitati alla formazione, in concorsi nazionali
- e. sostenere e superare l'esame teorico - pratico a livello nazionale, trascorsi almeno 2 anni dalla data del corso di formazione
- f. in caso di esito negativo dell'esame, il candidato potrà ripetere l'esame stesso non prima di 1 anno.

Direttore di campo di 2° livello

- a. fare richiesta alla Commissione Nazionale
- b. avere una anzianità di DdC di 1° livello di almeno 3 anni, avendo operato come titolare in almeno 10 concorsi o giornate di tipo C
- c. effettuare 20 giornate in affiancamento (non meno di 8 e non più di 15 ogni anno), comprendenti almeno 2 manifestazioni complete, con Chef de Piste o Candidato Chef de Piste o con DdC di 3° livello che costruiscono in concorsi di tipo A o B o CSI C
- d. partecipare al previsto corso di aggiornamento a livello nazionale prima di sostenere l'esame
- e. sostenere e superare l'esame teorico - pratico
- f. in caso di esito negativo dell'esame, il candidato potrà ripetere l'esame stesso non prima di 1 anno

Direttore di campo di 3° livello

- a. fare richiesta alla Commissione Nazionale
- b. avere un'anzianità di DdC di 2° livello di almeno 3 anni, avendo costruito in almeno 10 concorsi di tipo A o B.
- c. effettuare 20 giornate di affiancamento (non meno di 8 e non più di 15 ogni anno) comprendenti almeno 2 manifestazioni complete, con Chef de Piste o Candidato Chef de Piste, con DdC di 3° livello che costruiscono in Concorsi di tipo A o superiori. La Commissione Nazionale di DdC può proporre eventuali deroghe al CF per chi non ha la possibilità di costruire determinati percorsi
- d. partecipare al previsto corso di aggiornamento a livello nazionale prima di sostenere l'esame
- e. sostenere e superare l'esame teorico pratico;
in caso di esito negativo dell'esame il candidato potrà ripetere l'esame stesso non prima di 1 anno.

Iter professionale per accedere all'esame FEI per conseguire la qualifica di Candidato Chef de Piste.

- a) **Avere una anzianità di Direttore di Campo di III° livello di almeno 3 anni.**
- b) **Aver effettuato, nell'arco degli ultimi 3 anni, almeno 8 affiancamenti in Concorsi di tipo CSI **, CSI*** o superiori e CSIO.**
- c) **Aver operato come titolare nell'arco degli ultimi 3 anni in almeno 10 concorsi nazionali con categorie di altezza mt.1,45.**

Direttori di campo non operanti

A questa categoria appartengono i DdC che per 2 anni non abbiano operato e/o affiancato in almeno 10 gg di Concorso.

I DdC non operanti possono rientrare nel Settore in modo operante qualora facciano richiesta alla Commissione che valuterà l'iter di rientro nei ruoli.

ART. 14 - Abilitazione ad operare:

Fatti salvi i criteri di operatività previsti nella Regolamentazione Direttori di campo all'art.8

- a) I DdC di 1° livello sono abilitati a costruire nei concorsi nazionali di tipo "C" e promozionali programmati con categorie che prevedono altezze non superiori a 1.35 al percorso base.
- b) I DdC di 2° livello sono abilitati a costruire nei concorsi nazionali dove le categorie previste non superano l'altezza massima, nel percorso base, di cm.145
- c) I DdC di 3° livello sono abilitati a costruire nei concorsi nazionali senza limiti di altezza e tipi categorie

ART. 15 - Decadenza dalla qualifica:

- a) dimissioni
- b) aver riportato condanne per delitti anche non colposi
- c) aver riportato squalifiche o inibizioni da parte del CONI o di una Federazione sportiva complessivamente superiori ad un anno.
- d) ingiustificata assenza ad una manifestazione avendo accettato l'incarico

ART. 16 - Candidati Chef de Piste Internazionale - Chef de Piste Internazionale. Vigge la normativa prevista dalla Federazione equestre Internazionale

ART. 17 - Un DdC di nazionalità straniera può operare in Italia con certificazione della Federazione Nazionale di appartenenza che dovrà attestare il livello tecnico ed in quali tipi di concorso l'interessato è abilitato, nel suo paese, ad operare. La Commissione

Nazionale si riserva il diritto di autorizzare, quando richiesto, definendo il livello di operatività.

REGOLAMENTAZIONE DIRETTORI DI CAMPO

ART. 1 - L'attività è controllata dalla FISE tramite la Commissione DdC che si avvale della collaborazione di:

?? commissione tecnica

?? referenti territoriali

?? commissione di esame

ART. 2 - CORSI DI FORMAZIONE:

Il settore, sentito il parere della Commissione Tecnica, propone al CF, per la nomina, un gruppo di "docenti"; inoltre propone al CF modalità di svolgimento e contenuti dei corsi di formazione di 1° livello.

I CR, singolarmente o in collaborazione tra loro, possono organizzare, preavvisando il settore, corsi di formazione che dovranno svolgersi secondo quanto deliberato dal CF e potranno essere tenuti da "docenti" scelti tra quelli nominati dal CF.

ART. 3 - COMMISSIONE UNICA DI ESAMI

Al fine di assicurare omogeneità di giudizio, all'inizio del quadriennio il CF nomina, su proposta della Commissione Tecnica, la Commissione Unica di esame, composta da 5 membri, dei quali almeno 3 dovranno svolgere il ruolo di commissari d'esame in occasione delle sessioni di esame.

Farà inoltre parte della commissione di esame un giudice di S.O., nominato dal Settore Giudici.

ART. 4 - ESAMI

Gli esami per l'ottenimento del titolo di DdC di 1° livello e per il passaggio di livello verranno organizzati dalla Commissione almeno 1 volta all'anno.

ART. 5 - Il DdC ha il compito di provvedere, secondo le norme del programma e quelle regolamentari vigenti, all'allestimento e alla misurazione dei percorsi, alla costruzione dei relativi ostacoli nonché alla compilazione dei grafici dei percorsi stessi. I grafici contenenti tutte le indicazioni necessarie, devono essere esposti in campo prova o nelle prossimità del campo di gara almeno 30 minuti prima dell'inizio della categoria, una copia va consegnata alla Giuria. Egli è, inoltre, responsabile dell'allestimento degli ostacoli e della manutenzione dei terreni dei campi di prova. Ogni DdC deve possedere e portare sempre al seguito l'apposito libretto identificativo sul quale provvederà ad annotare tutto ciò che riguarda la propria attività

ART. 6 - Al fine di adeguare gli indirizzi tecnici che devono essere alla base dell'attività dei DdC, la commissione organizzerà annualmente riunioni tecniche di aggiornamento.

La presenza alla riunione tecnica, tenuta dalla Commissione dei DdC all'inizio di stagione è obbligatoria per i DdC di 2° livello o superiore, e verrà registrata sull'apposito libretto identificativo di ciascuno, in caso di assenza non giustificata, il DdC non potrà costruire per l'anno, salvo deroghe concesse dal CF su proposta della Commissione. Al termine della riunione tecnica verrà annotato, da parte della Commissione, sul libretto identificativo l'idoneità o meno ad operare per l'anno in corso, dopo di che verrà data comunicazione alla FISE che provvederà ad aggiornare e ad inviare ai rispettivi Comitati Regionali l'elenco dei DdC abilitati ad esercitare nell'anno in corso.

I Comitati organizzatori potranno scegliere il DdC solo tra quelli contenuti nell'elenco FISE.

Per i DdC di 1° livello i CR dovranno organizzare analoghe riunioni tecniche, tenute dal referente territorialmente responsabile. Anche in questo caso la partecipazione sarà considerata condizione necessaria per poter operare.

ART.6 BIS Ai fini dell'operatività, per i soli Direttori di Campo di I e II livello, sarà inoltre obbligatoria la partecipazione ad almeno uno stage tecnico, della durata di 2 giorni, che verrà organizzato in ambito regionale con il coordinamento tecnico-organizzativo dei referenti Territoriali in collaborazione con i Comitati Regionali di competenza.

ART. 7 - I DdC dovranno annualmente, in occasione della riunione tecnica, rinnovare l'iscrizione all'Albo versando la quota stabilita dal Consiglio Federale.

ART. 8 - I DdC di 3° e 2° livello per mantenere l'operatività devono ogni anno costruire e/o affiancare un DdC di pari livello o superiore, in almeno 10 giornate di gara I DdC di 1° livello per mantenere l'operatività devono ogni anno costruire e/o affiancare un DdC di pari livello o superiore, in almeno 5 giornate di gara. Nel caso in cui uno non raggiungesse il numero di 10 giornate (5 per il 1° livello) nell'anno, deve prima di poter operare, effettuare le giornate mancanti in affiancamento a DdC di pari livello o superiori, abilitati ad essere affiancati, che ne valuteranno l'idoneità.

Nell'ambito delle competenze previste all'art. del Regolamento Direttori di campo, e qualunque sia il loro livello, l'operatività annuale dei DdC sarà determinata dal numero di giornate effettuate come costruttore o affiancatore e dal tipo di concorso nel quale avranno operato nell'anno precedente: per l'operatività per concorsi di tip A e B e LP i DdC a questi abilitati (2° livello e superiori) devono, nell'anno precedente, aver costruito e/o affiancato un DdC di pari livello o superiore in

almeno 10 giornate di gara di concorsi di tipo B o superiore (A e LP)

Per l'operatività per concorsi tipo C o inferiore i DdC a questi abilitati(1° livello o superiore) devono ogni anno aver costruito e/o affiancato un DdC di pari livello o superiore in almeno 5 giornate di gara di concorsi di tipo C

Nel caso in cui uno non raggiungesse il numero di 10 giornate (5 per l'operatività nei Concorsi di tipo C) nell'anno, deve prima di poter operare, effettuare le giornate mancanti in affiancamento a DdC di pari livello o superiori, abilitati ad essere affiancati, che ne valuteranno l'idoneità.

ART. 9 - Il mancato rispetto degli obblighi sopra descritti comporta la sospensione dell'autorizzazione ad esercitare per almeno un anno, comunque la decisione finale spetta alla Commissione.

ART. 10 - Il DdC deve prendere, con buon anticipo, contatto con il Comitato Organizzatore che gli affiderà l'incarico al fine di poter verificare l'idoneità del campo di gara e di prova, del parco ostacoli e delle varie attrezzature necessarie per lavorare al meglio. Si ricorda che la responsabilità compete al DdC. Non va assolutamente sottovalutata l'importanza di una accurata visita preventiva, durante la quale concorderà eventuali interventi migliorativi; dovrà collaborare alla stesura dell'avant-programma, suggerendo la tipologia e la successione delle varie gare, sempre tenendo in considerazione le esigenze del Comitato Organizzatore.

ART. 11 - E' fatto obbligo di rispettare le altezze e le larghezze previste dal regolamento SO salvo eccezioni dovute a causa di forza maggiore. Lo sviluppo del percorso, le altezze e le larghezze degli ostacoli sono comunque stabilite dal DdC che avrà per altro l'obbligo di attenersi ad eventuali disposizioni assunte dal Presidente di giuria in materia di aderenza alle disposizioni regolamentari e di accertata pericolosità.

ART. 12 - Il DdC dovrà collaborare con i responsabili tecnici Nazionali per il Salto Ostacoli, al fine di predisporre adeguate e compatibili difficoltà necessarie per il miglioramento dei cavalieri nazionali.

ART. 13 - La misurazione dei percorsi deve essere fatta correttamente dal DdC, tenendo conto della percorrenza media seguita dal cavallo.

ART. 14 - Il personale di campo deve essere collocato in più punti precisi per avere un controllo maggiore sugli ostacoli. Durante lo svolgimento dei percorsi deve restare fermo. La sistemazione degli ostacoli eventualmente abbattuti o spostati deve avvenire al termine del percorso, se però l'abbattimento o lo

spostamento impedissero l'effettuazione dei salti successivi l'intervento deve essere immediato. La sistemazione è consentita anche quando gli ostacoli si trovano lontano dal punto in cui il cavallo sta saltando.

ART. 15 - L'abbigliamento tenuto dal DdC dovrà essere consono alle situazioni in cui opera. Una speciale divisa formata da giacca e pantaloni di colori e foggia approvati dal Consiglio Federale, dovrà essere indossata il più frequentemente possibile durante le manifestazioni.

ART. 16 - A fine manifestazione il DdC dovrà predisporre apposita relazione da spedire alla FISE oppure da consegnare al Presidente di Giuria, che provvederà ad inviarla alla FISE insieme ad altri documenti.